REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo S	Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il d	ecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
VISTO l'ar	t. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
VISTO l'ar	rt. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
VISTA l'ar	rt. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
	t. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge luglio 2010, n. 122;
VISTO l'ar	t. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 12/2011, n. 214;
	egge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
	rigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
	circolare n. 70272 del 2505/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTO l'ac	cordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N Sicilia in ordine alla revocabilità l'istanza di collocamento in quiescenza;
	tanza del 04/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n.
145 tem 27/ nor	5588, con la quale il Sig. Campisi Giuseppe nato a il , dipendente a ppo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 09/2018 maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base alla rmativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e
	ede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
del ista 9/2	nota prot. n. 132294 del 24/11/2017 con la quale si comunica alla Segreteria Generale la Presidenza della Regione, tra gli altri, che il Sig. Campisi Giuseppe ha presentato anza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al ato d.l. n. 201/2011, in data 27/09/2018;
Reg	nota prot. n. 11759 del 02/03/2018 della Segreteria Generale della Presidenza della gione, dalla quale si evince che il summenzionato dipendente, per esigenze di servizio, è
VISTA la r Car	to contingentato per un anno; nota del Servizio 3/F.P prot. n. 62485 del 04/06/2019, con la quale si comunica al Sig. mpisi Giuseppe che il rapporto di lavoro, con contestuale cancellazione dal ruolo sarà olto a decorrere dal 27/09/2019;
VISTO il E fgl. con	D.A. n. 12138/II del 14/09/1989, registrato dalla Corte dei Conti il 17/10/1989 – reg. 16 – 358, con il quale il predetto dipendente, a decorrere dalla predetta data, è stato nominato a la qualifica di "Commesso" del ruolo amministrativo di cui alla tabella "A" annessa alla R. n. 41/1985, assumendo effettivo servizio dal 02/10/1989;
VISTO il 10/ 13 pos	D.D.G. n. 866 del 09/03/2006 annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 03/2006 al n. 414, con il quale il Sig. Campisi Giuseppe ai sensi e per gli effetti dell'art. del D.P. Reg.le 10/2001 e s.m.i. è stato collocato nella categoria "C" - Istruttore - sizione economica "2" - con decorrenza dal 01/12/2001;
	stato matricolare civile;
	che il Sig. Campisi Giuseppe alla data del 26/09/2019 vanta un'anzianità anagrafica pari anni mesi e giorni e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/10/1989 al 26/09/2019		11	25
Totale	29	11	25

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 27/09/2019 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Campisi Giuseppe nato a il - categoria "C" Istruttore - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, lì 2 7 AGO, 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia

Visto: si pubblichi